

N. 155/2013 REG.PROV.PRES.  
N. 00574/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Eliana Morgante, rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Barbara Avv. Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco, 16;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo -, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

*nei confronti di*

Patrizia Corazzini, Anna Elisa Barone;



*per l'annullamento*

degli atti con riferimento al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza depositata in data 21 marzo 2013 a mezzo della quale la parte ricorrente, per il significativo numero dei controinteressati nei confronti dei quali si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, ha richiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso a mezzo pubblici proclami;

Visto il d.lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) ed, in particolare, gli artt. 41, co.4 e 49, co. 3;

Ritenuto di dover autorizzare tale notifica

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità com  di seguito:

a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorit  giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome della ricorrente, (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4)



l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e l'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

b) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare - previa consegna di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso - sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione



“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della prima sottosezione “L'Aquila” della sezione “T.A.R.”.

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.


Il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 10 aprile 2013.

**Il Presidente**  
**Saverio Corasaniti**



DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
12 APR. 2013

Il

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

